

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”;
- visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28/1/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari;
- visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4172 del 29 dicembre 2006 “Approvazione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, della direttiva regionale per l’approvvigionamento di emergenza di acqua da destinare al consumo umano”;
- considerato che il punto 3) del dispositivo della citata DGR 4172/2006, stabilisce che “l’autorizzazione all’approvvigionamento idrico d’emergenza è rilasciata con decreto dell’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, previa istruttoria tecnica delle strutture regionali competenti, nonché del giudizio di destinazione dell’acqua captata all’uso umano, rilasciato dal Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta [...]”;
- considerata la necessità di prevedere un termine entro il quale la struttura regionale competente in materia di risorse idriche (Servizio gestione demanio e risorse idriche dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo ed edilizia residenziale pubblica) può esprimere osservazioni in merito alla richiesta di approvvigionamento idrico, trattandosi di una richiesta volta a risolvere problemi di *urgente* carenza idrica;
- ritenuto di prevedere un termine di 7 giorni entro il quale la struttura regionale competente in materia di risorse idriche deve trasmettere alla competente struttura dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali eventuali osservazioni in merito alla richiesta ad essi pervenuta;
- considerato inoltre che nell’interpretazione dei valori indicatori, per i quali il d.lgs. n. 31/2001 non precisa i valori di parametro, occorre fornire disposizioni, con particolare riferimento al cloro libero, alla torbidità e ai batteri coliformi a 37°;
- considerato che le disposizioni di cui alla presente proposta di deliberazione sono state concordate con l’Assessorato territorio e ambiente, l’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, l’ARPA della Valle d’Aosta e l’Azienda USL della Valle d’Aosta;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 del 23 dicembre 2010 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2011 e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo del Servizio igiene e sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro della Direzione salute dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di sostituire il punto 3) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 4172/2006 con il seguente:

“3) di stabilire che l’autorizzazione all’approvvigionamento idrico d’emergenza è rilasciata con decreto dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, sentita la struttura regionale competente in materia di risorse idriche (Servizio gestione demanio e risorse idriche dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo ed edilizia residenziale pubblica) e in seguito all’acquisizione del giudizio di destinazione dell’acqua captata all’uso umano, rilasciato dal Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta. Qualora la struttura regionale competente in materia di risorse idriche non trasmetta le proprie osservazioni entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di approvvigionamento idrico di emergenza, la competente struttura dell’Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali procederà alla conclusione del procedimento indipendentemente dall’acquisizione delle osservazioni”;
2. di approvare le seguenti disposizioni per l’interpretazione dei valori indicatori, per i quali il D.Lgs. n. 31/2001 non precisa i valori di parametro:
 - a) Cloro libero: per le acque che necessitano di trattamento di disinfezione il valore consigliato al rubinetto è di 0,2 mg/l; valori inferiori sono accettati a condizione della conformità dei parametri batteriologici; valori superiori a 0,2 mg/l sono pregiudizievoli della qualità organolettica dell’acqua rendendola non apprezzabile per il consumatore e comportano l’informazione al gestore del superamento del valore di parametro. Il valore di parametro cloro libero, per il quale non è precisata la seconda cifra decimale dopo la virgola, si ottiene per approssimazione;
 - b) Torbidità: nei casi di acque non sottoposte a trattamento e non superficiali si considera accettabile per il consumatore una torbidità inferiore a 4 NTU;
 - c) Qualora nell’analisi siano presenti più parametri indicatori fra loro correlabili, come ad es. torbidità/ferro - torbidità/alluminio e ciascuno con valori superiori al limite previsto, l’acqua non è accettabile per il consumatore;
 - d) Batteri coliformi a 37°: si ritiene che nei casi in cui i valori siano inferiori a 10 UFC in 100 ml e non risultino altri elementi sospetti di un eventuale inquinamento, l’acqua sia idonea al consumo umano;
3. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della struttura regionale competente in materia, al Ministero della Salute, al Direttore Generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, al Direttore Generale dell’ARPA, al Responsabile dell’Area Territoriale Sanitaria della Valle d’Aosta dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, all’Assessorato regionale opere pubbliche, difesa del suolo ed edilizia residenziale pubblica, all’Assessorato territorio e ambiente e al CELVA;
4. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.